



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23002

Data: 27/09/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto arbitrale del 25.09.2023 relativo all'incontro (22868) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputato a Pieve di Cadore (BL) il 23.09.2023 tra HC Cadore (029) e HC Chiavenna (807).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 2 giornate inflitta al giocatore **Vettor Marco** (n. tessera 82239) della società Sportivi Ghiaccio Cadore ASD 029 Violazione della regola 41.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Squalifica per 1 giornata inflitta al giocatore **Talamini Mirco** (n. tessera 42015) della società Sportivi Ghiaccio Cadore ASD 029 Violazione dell' art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornata inflitta al giocatore **Gherardi Dennis** (n. tessera 67385) della società Hockey Club Chiavenna 1975 807 Violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Vettor Marco (n. tessera 82239) Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 09.02 il predetto giocatore caricava un avversario posto a pochi metri dalla balaustra. Detto giocatore, avendo appena passato il disco, si era rilassato senza aspettarsi la carica. Il giocatore caricato sbatteva violentemente contro la balaustra, ragione per cui si rendeva necessario l'intervento del medico per aiutare il predetto tesserato ad abbandonare il campo di gara. Per questo motivo il giocatore Vettor Marco veniva punito con una penalità maggiore (5') più penalità partita cattiva condotta (20') per carica alla balaustra ai sensi della regola 41.4.

L'arbitro fa altresì presente che il giocatore caricato, dopo pochi cambi, riprendeva il gioco.

Ciò premesso, la condotta fallosa punita dal direttore di gara appare grave, a fronte dell'intensità della carica inferta, nonché del fatto che la stessa abbia colto di sorpresa l'avversario, impedendogli di approntare una qualunque difesa idonea quanto meno ad attenuare le conseguenze dannose del colpo subito.

Ne consegue che la sanzione disciplinare applicabile sia quella della squalifica, quantificabile in 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo editale previsto dalla norma di riferimento.

Talamini Mirco (n. tessera 42015) L'arbitro segnala che al termine dell'incontro (60:00), subito dopo la sirena che sanciva la fine della partita, iniziava una rissa tra il giocatore ancora in possesso del disco e un avversario, che veniva sedata soltanto grazie all'intervento degli ufficiali di gara.

Per questo motivo il giocatore n. 10 HC Cadore (Talamini Mirco) e il giocatore n. 77 HC Chiavenna (Gherardi Dennis) venivano entrambi puniti con penalità maggiore (5') più penalità partita cattiva condotta (20') per rissa ai sensi della regola 46.1.

Gherardi Dennis (n. tessera 67385) L'arbitro segnala che al termine dell'incontro (60:00), subito dopo la sirena che sanciva la fine della partita, iniziava una rissa tra il giocatore ancora in possesso del disco e un avversario, che veniva sedata soltanto grazie all'intervento degli ufficiali di gara.



Per questo motivo il giocatore n. 10 HC Cadore (Talamini Mirco) e il giocatore n. 77 HC Chiavenna (Gherardi Dennis) venivano entrambi puniti con penalità maggiore (5') più penalità partita cattiva condotta (20') per rissa ai sensi della regola 46.1.

Trasmissione degli atti e della presente decisione al Procuratore Federale

L'arbitro fa altresì presente che la squadra HC Chiavenna, per tramite del dirigente responsabile della squadra, lamentava, al termine dell'incontro, che il medico presente a bordo pista non fosse attrezzato per eseguire suture chirurgiche (richiesta per un loro giocatore) e richiedeva espressamente che tale doglianza fosse messa a verbale.

Ciò premesso si fa luogo alla trasmissione della presente segnalazione al Procuratore Federale affinché verifichi la fondatezza della doglianza e quindi la sussistenza di eventuali colpevoli carenze sotto il profilo dell'adeguatezza dell'assistenza sanitaria, che incombe alla società ospitante garantire nel corso della manifestazione sportiva di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:

€ 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

€ 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna 1975 (807).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi